

DECISIONI

DECISIONE N. 778/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2013

relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, visto il progetto comune approvato il 26 giugno 2013 dal comitato di conciliazione ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra la Georgia e l'Unione europea si sviluppano nell'ambito della politica europea di vicinato. Nel 2006 la Comunità e la Georgia hanno concordato un piano d'azione per la politica europea di vicinato che stabilisce le priorità a medio termine delle relazioni UE-Georgia. Nel 2010 l'Unione e la Georgia hanno avviato i negoziati per un accordo di associazione che dovrebbe sostituire l'accordo vigente di partenariato e di cooperazione UE-Georgia ⁽²⁾. Il quadro delle relazioni UE-Georgia è ulteriormente rafforzato dal partenariato orientale varato di recente.
- (2) La riunione straordinaria del Consiglio europeo del 1° settembre 2008 ha confermato la volontà dell'Unione di rafforzare le relazioni UE-Georgia all'indomani del conflitto armato dell'agosto 2008 tra la Georgia e la Federazione russa.
- (3) A partire dal terzo trimestre del 2008 l'economia georgiana ha risentito della crisi finanziaria internazionale, con il calo della produzione, la riduzione delle entrate fiscali e l'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni.
- (4) Alla conferenza internazionale dei donatori tenutasi il 22 ottobre 2008, la comunità internazionale si è impegnata a sostenere la ripresa economica della Georgia in linea con la valutazione congiunta dei bisogni condotta dalle Nazioni Unite e dalla Banca mondiale.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 (GU C 377 E del 7.12.2012, pag. 211) e posizione del Consiglio in prima lettura del 10 maggio 2012 (GU C 291 E del 27.9.2012, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 luglio 2013.

⁽²⁾ Accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro (GU L 205 del 4.8.1999, pag. 3).

- (5) L'Unione ha annunciato che provvederà a un'assistenza finanziaria per un massimo di 500 milioni di EUR alla Georgia.
- (6) La ripresa economica e il risanamento della Georgia sono sostenuti dall'assistenza finanziaria del Fondo monetario internazionale (FMI). Nel settembre 2008 le autorità georgiane hanno concluso con l'FMI un accordo stand-by di 750 milioni di dollari USA per sostenere l'economia georgiana nell'operare gli aggiustamenti necessari alla luce della crisi finanziaria.
- (7) A seguito di un ulteriore deterioramento della situazione economica della Georgia e di una necessaria revisione delle ipotesi economiche sottese al programma dell'FMI nonché dell'incremento del fabbisogno di finanziamenti esterni della Georgia, la Georgia e l'FMI hanno raggiunto un accordo per un incremento del prestito di 424 milioni di dollari USA delle risorse messe a disposizione nell'ambito dell'accordo stand-by, approvato dal comitato esecutivo dell'FMI nell'agosto 2009.
- (8) Nel quadro dello strumento europeo di vicinato e di partenariato (ENPI) per il 2010-2012 l'Unione ha stanziato, a favore della Georgia, sovvenzioni a sostegno del bilancio per un importo di 24 milioni di EUR l'anno in media.
- (9) Alla luce del deterioramento della sua situazione economica e delle sue prospettive future, la Georgia ha chiesto all'Unione assistenza macro-finanziaria.
- (10) Considerato che nella bilancia dei pagamenti della Georgia permane un fabbisogno residuo di finanziamenti, l'assistenza macro-finanziaria è considerata una risposta appropriata alla richiesta della Georgia di sostenere, nelle attuali circostanze eccezionali, la stabilizzazione economica assieme all'attuale programma dell'FMI.
- (11) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione a favore della Georgia («assistenza macro-finanziaria dell'Unione») non si limiti a integrare i programmi e le risorse dell'FMI e della Banca mondiale, ma garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
- (12) È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre pertinenti politiche dell'Unione.

- (13) È opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione rafforzino l'efficacia, la trasparenza e la responsabilità. Tali obiettivi dovrebbero essere regolarmente sorvegliati dalla Commissione.
- (14) È opportuno che le condizioni sulle quali poggia l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione riflettano i principi e gli obiettivi fondamentali della politica condotta dall'Unione nei confronti della Georgia.
- (15) Per assicurare la tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione in relazione all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, è opportuno che la Georgia adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza in oggetto. È opportuno altresì che la Commissione garantisca l'effettuazione di controlli adeguati e che la Corte dei conti provveda alle opportune revisioni contabili.
- (16) L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri dell'autorità di bilancio.
- (17) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario possano seguire l'attuazione della presente decisione, è opportuno che la Commissione li informi periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisca loro i documenti pertinenti.
- (18) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (19) In tale contesto, occorre ricordare che ai sensi di detto regolamento la procedura consultiva dovrebbe applicarsi, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia di 90 milioni di EUR, per dette operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame. In considerazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione alla Georgia, si dovrebbe applicare la procedura consultiva per l'adozione del protocollo d'intesa o per la riduzione, la sospensione o l'annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Georgia l'assistenza macro-finanziaria per un importo massimo di 46 milioni di EUR, al fine di sostenerne la stabilizzazione economica e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti, quale individuato nel programma in corso dell'FMI. Di detto importo

massimo, fino a 23 milioni di EUR sono forniti sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 milioni di EUR sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione del 2013 da parte dell'autorità di bilancio.

2. La Commissione ha la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie a nome dell'Unione al fine di finanziare la parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito. La durata massima del prestito è di quindici anni.

3. L'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Georgia e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica esposti nell'accordo di partenariato e di cooperazione UE-Georgia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all'evoluzione della gestione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e fornisce loro i documenti pertinenti.

4. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 2

1. La Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 6, paragrafo 2, un protocollo d'intesa che stabilisce le condizioni finanziarie e di politica economica alle quali è subordinata l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compreso un calendario per il soddisfacimento di tali condizioni. Le condizioni finanziarie e di politica economica stabilite dal protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3. In particolare, tali condizioni mirano a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, compresi i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Georgia. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio negli accordi di sovvenzione e di prestito tra la Commissione e le autorità georgiane.

2. Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Georgia, che sono pertinenti ai fini dell'assistenza in oggetto, nonché il rispetto da parte della Georgia del calendario convenuto.

3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Georgia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove richiesto, con il comitato economico e finanziario.

Articolo 3

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione

⁽¹⁾ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

in due rate, consistenti ognuna in una sovvenzione e in un prestito. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2. La Commissione decide di versare le rate a condizione che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica e finanziarie concordate nel protocollo d'intesa. Il versamento della seconda rata è effettuato non prima di tre mesi dopo il versamento della prima rata.

3. I fondi dell'Unione sono versati alla Banca nazionale della Georgia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento del bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al Tesoro della Georgia come beneficiario finale.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito relative alla parte di assistenza macro-finanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non coinvolgono l'Unione in alcun cambiamento di scadenza, rischio di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali.

2. La Commissione, se la Georgia ne fa richiesta, adotta le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni della Commissione per le operazioni di assunzione del prestito.

3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso di interesse sul prestito e la Georgia ne faccia richiesta, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali e a una revisione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare una proroga della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Tutte le spese sostenute dall'Unione che concernono le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Georgia.

5. La Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione ⁽¹⁾, e relative modalità di esecuzione ⁽²⁾. In particolare, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità georgiane prevedono l'adozione di misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macro-finanziaria dell'Unione. Per garantire maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, il protocollo d'intesa, l'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione prevedono inoltre controlli, compresi accertamenti e verifiche in loco, da parte della Commissione e dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode. Tali documenti prevedono altresì verifiche contabili, all'occorrenza in loco, da parte della Corte dei conti.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 7

1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica economica e finanziarie definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Georgia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

2. Non oltre due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione *ex post*.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio adottata unitamente alla decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia

Il Parlamento europeo e il Consiglio:

- convengono che l'adozione della decisione relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia debba essere vista nel contesto più ampio della necessità di un quadro che garantisca l'adozione di decisioni corrette ed efficaci in materia di concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi,
- convengono che l'adozione delle decisioni relative alle future operazioni di assistenza macro-finanziaria debba basarsi sulle considerazioni e sui principi enunciati in appresso per la concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione ai paesi e ai territori terzi ammissibili, fermi restando il diritto di iniziativa legislativa e la forma giuridica eventualmente assunta da un futuro strumento di formalizzazione di tali considerazioni e principi,
- si impegnano a rispecchiare pienamente tali considerazioni e principi nelle future singole decisioni relative alla concessione dell'assistenza macro-finanziaria dell'Unione.

PARTE A — CONSIDERAZIONI

- 1) L'Unione è uno dei principali fornitori di assistenza economica, finanziaria e tecnica ai paesi terzi. L'assistenza macro-finanziaria dell'Unione («assistenza macro-finanziaria») ha dimostrato di essere un efficiente strumento di stabilizzazione economica e una forza trainante per le riforme strutturali nei paesi e nei territori che beneficiano di tale assistenza («beneficiari»). Conformemente alla politica generale adottata nei confronti dei paesi candidati effettivi e potenziali e dei paesi limitrofi, è opportuno che l'Unione sia in grado di prestare assistenza macro-finanziaria a tali paesi allo scopo di sviluppare un'area di stabilità, sicurezza e prosperità condivise.
- 2) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe fondarsi su decisioni *ad hoc* specifiche per paese del Parlamento europeo e del Consiglio. Questi principi mirano a migliorare l'efficienza e l'efficacia del processo decisionale che porta a tali decisioni e della loro attuazione, nonché a rafforzare l'osservanza da parte del beneficiario delle condizioni politiche preliminari per ottenere la concessione dell'assistenza macro-finanziaria e a migliorare la trasparenza e il controllo democratico dell'assistenza stessa.
- 3) Nella risoluzione sull'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi del 3 giugno 2003 il Parlamento europeo ha auspicato l'introduzione di un regolamento quadro per l'assistenza macro-finanziaria al fine di accelerarne il processo decisionale e dotare tale strumento finanziario di una base formale e trasparente.
- 4) Nelle conclusioni dell'8 ottobre 2002 il Consiglio ha stabilito i criteri (i cosiddetti criteri di Genva) che disciplinano le operazioni di assistenza macro-finanziaria. Sarebbe opportuno aggiornare e chiarire tali criteri, tra cui i criteri per determinare la forma appropriata di assistenza (un prestito, una sovvenzione o una loro combinazione).
- 5) Questi principi dovrebbero consentire all'Unione di far sì che l'assistenza macro-finanziaria sia disponibile in tempi brevi, in particolare quando le circostanze richiedono un'azione immediata, e di aumentare la chiarezza e la trasparenza dei criteri applicabili all'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.
- 6) È opportuno che la Commissione assicuri che l'assistenza macro-finanziaria sia conforme ai principi fondamentali, agli obiettivi fissati e alle misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e nel quadro delle altre politiche pertinenti dell'Unione.
- 7) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione. I servizi della Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macro-finanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- 8) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sostenga l'impegno dei beneficiari nei confronti dei valori comuni condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e i principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

- 9) È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto, da parte del paese ammissibile a beneficiarne, di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. È opportuno che il rispetto di tali condizioni preliminari sia regolarmente monitorato dalla Commissione.
- 10) È opportuno che tra gli obiettivi specifici delle singole decisioni relative all'assistenza macro-finanziaria figurino anche il rafforzamento dell'efficienza, della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche nei paesi beneficiari. È opportuno che il conseguimento di tali obiettivi sia regolarmente monitorato dalla Commissione.
- 11) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe mirare a sostenere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori terzi che si trovano di fronte a una carenza di valuta estera e alle relative difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria non dovrebbe fornire un sostegno finanziario regolare, né avere come obiettivo primario quello di sostenere lo sviluppo economico e sociale dei beneficiari.
- 12) È opportuno che l'assistenza macro-finanziaria sia complementare alle risorse concesse dal Fondo monetario internazionale (FMI) e da altre istituzioni finanziarie multilaterali, e che gli oneri siano equamente ripartiti tra l'Unione e gli altri donatori. È opportuno infine che l'assistenza macro-finanziaria garantisca il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione.
- 13) Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macro-finanziaria, i beneficiari dovrebbero adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione all'assistenza in oggetto e prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
- 14) La scelta della procedura per l'adozione dei protocolli d'intesa dovrebbe essere decisa conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. In tale contesto, come regola generale dovrebbe applicarsi la procedura consultiva, ma, considerando l'impatto potenzialmente rilevante delle operazioni che superano la soglia indicata nella parte B, per tali operazioni è opportuno ricorrere alla procedura d'esame.

PARTE B — PRINCIPI

1. Obiettivo dell'assistenza

- a) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti dei paesi e territori terzi ammissibili. Essa dovrebbe mirare al ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna dei paesi e territori ammissibili che si trovano a fronteggiare difficoltà di finanziamento esterno. L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale volte a migliorare la situazione della bilancia dei pagamenti, in particolare durante il periodo di validità del programma, e rafforzare l'attuazione dei pertinenti accordi e programmi con l'Unione.
- b) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un considerevole fabbisogno di finanziamento esterno residuo, definito dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie multilaterali, superiore alle risorse concesse dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, nonostante la messa in atto di rigorosi programmi di riforma e stabilizzazione economica da parte del paese o territorio interessato.
- c) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere a breve termine e cessare non appena la situazione finanziaria esterna torna a essere sostenibile.

2. Paesi e territori ammissibili

I paesi e territori terzi ammissibili a beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria sono i seguenti:

- i paesi candidati effettivi e potenziali,
- i paesi e i territori interessati dalla politica europea di vicinato,
- in casi eccezionali e debitamente giustificati, altri paesi terzi che svolgono un ruolo determinante per la stabilità regionale, sono di importanza strategica per l'Unione, e sono politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione.

3. Forma dell'assistenza

- a) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere concessa in linea generale sotto forma di prestito. In casi eccezionali, tuttavia, l'assistenza può essere fornita sotto forma di sovvenzione o di una combinazione di prestito e sovvenzione. Nel determinare la quota appropriata di un possibile elemento di sovvenzione, la Commissione, nell'elaborare la sua proposta, dovrebbe prendere in considerazione il livello di sviluppo economico del beneficiario, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, nonché la sua capacità di rimborso basata su un'analisi della sostenibilità del debito, garantendo nel contempo il rispetto del principio di un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori. A tal fine, la Commissione dovrebbe anche tenere conto della misura in cui le istituzioni finanziarie internazionali e altri donatori applicano condizioni agevolate al paese in questione.
- b) Se l'assistenza macro-finanziaria è concessa sotto forma di prestito, la Commissione, a nome dell'Unione, dovrebbe avere la facoltà di prendere in prestito le risorse necessarie sui mercati dei capitali o da istituti finanziari, per poi concedere a sua volta in prestito il ricavato al paese beneficiario.
- c) Le operazioni di assunzione e di erogazione del prestito dovrebbero essere eseguite in euro applicando una data di valuta identica, e non dovrebbero comportare per l'Unione né modifiche della scadenza né rischi di cambio o di tasso d'interesse.
- d) Tutte le spese sostenute dall'Unione per le operazioni di assunzione o di erogazione di prestiti dovrebbero essere a carico del beneficiario.
- e) Su richiesta del paese beneficiario, e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento e di ristrutturazione dovrebbero essere eseguite alle condizioni di cui al punto 3, lettera d), e non dovrebbero comportare una proroga della durata media del prestito assunto né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4. Disposizioni finanziarie

- a) Gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di sovvenzione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- b) Per gli importi dell'assistenza macro-finanziaria fornita sotto forma di prestito dovrebbe essere prevista una dotazione ai sensi del regolamento che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne. Gli importi della dotazione dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- c) Gli stanziamenti annuali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

5. Importo dell'assistenza

- a) La determinazione dell'importo dell'assistenza dovrebbe basarsi sul fabbisogno di finanziamento esterno residuo del paese o territorio ammissibile, e tenere conto della sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, e in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. Tale fabbisogno di finanziamento dovrebbe essere determinato dalla Commissione di concerto con le istituzioni finanziarie internazionali, sulla base di una valutazione quantitativa completa e di una documentazione di supporto trasparente. In particolare, la Commissione dovrebbe fare riferimento alle ultime previsioni elaborate dall'FMI relative alla bilancia dei pagamenti del paese o territorio in questione, prendendo altresì in considerazione i previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali, nonché la preesistente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in tale paese o territorio ammissibile.
- b) La documentazione della Commissione dovrebbe contenere informazioni sullo stock previsto di riserve di valuta estera in assenza di assistenza macro-finanziaria rispetto ai livelli ritenuti adeguati, misurato in funzione di indicatori pertinenti quali il rapporto tra riserve e debito estero a breve termine e il rapporto tra riserve e importazioni del paese beneficiario.
- c) La determinazione dell'importo dell'assistenza macro-finanziaria concessa dovrebbe tenere conto anche della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori e del valore aggiunto della partecipazione complessiva dell'Unione.

- d) Qualora il fabbisogno di finanziamento del beneficiario diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macro-finanziaria rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe ridurre l'importo di tale assistenza o sospenderla o cancellarla.

6. Condizionalità

- a) È opportuno che la concessione dell'assistenza macro-finanziaria sia subordinata alla messa in atto da parte del paese o territorio ammissibile di meccanismi democratici effettivi, basati in particolare su sistemi parlamentari multipartitici, sullo stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani. La Commissione dovrebbe fornire una valutazione pubblicamente disponibile ⁽¹⁾ del rispetto di tale condizione preliminare e monitorarlo durante l'intero ciclo di attuazione dell'assistenza macro-finanziaria. La presente lettera dovrebbe essere applicata conformemente alla decisione che fissa l'organizzazione e il funzionamento del SEAE.
- b) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere subordinata all'esistenza di un accordo di credito non cautelare tra il paese o territorio ammissibile e l'FMI, che soddisfi le seguenti condizioni:
- il fatto che lo scopo dell'accordo sia coerente con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, consistente nell'alleviare le difficoltà a breve termine a livello di bilancia dei pagamenti,
 - l'attuazione di energiche misure di risanamento coerenti con l'obiettivo dell'assistenza macro-finanziaria, quale definito al punto 1, lettera a).
- c) L'erogazione dell'assistenza dovrebbe essere subordinata alla realizzazione costantemente soddisfacente di un programma di politica sostenuto dall'FMI e al rispetto della condizione preliminare di cui alla lettera a) del presente punto. Essa dovrebbe inoltre essere subordinata all'attuazione, secondo un calendario specifico, di una serie di misure di politica economica chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, concordate tra la Commissione e il beneficiario e stabilite in un protocollo d'intesa.
- d) Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e rafforzare la governance dei beneficiari, il protocollo d'intesa dovrebbe contenere misure volte a migliorare l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche.
- e) La definizione delle misure di politica prende inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità inerenti alle politiche esterne dell'Unione.
- f) Le misure di politica dovrebbero essere in linea con i vigenti accordi di partenariato, di cooperazione o di associazione conclusi tra l'Unione e il beneficiario, nonché con i programmi di risanamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dal beneficiario con il sostegno dell'FMI.

7. Procedura

- a) Un paese o territorio che intenda beneficiare dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe presentare una domanda scritta alla Commissione. La Commissione dovrebbe verificare se le condizioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 6 sono soddisfatte e ha la facoltà, se del caso, di presentare una proposta di decisione al Parlamento europeo e al Consiglio.
- b) La decisione di concessione di un prestito dovrebbe specificare l'importo, la durata media massima e il numero massimo di rate dell'assistenza macro-finanziaria. Se la decisione comprende un elemento di sovvenzione, dovrebbe altresì indicare l'importo della stessa e il numero massimo di rate. La decisione di concessione di una sovvenzione dovrebbe essere accompagnata da una giustificazione della sovvenzione (o dell'elemento di sovvenzione) di assistenza. In entrambi i casi è opportuno che sia definito il periodo durante il quale l'assistenza macro-finanziaria è disponibile. Tale periodo di norma non dovrebbe superare i tre anni. Nel presentare una proposta concernente una nuova decisione di concessione di assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe fornire le informazioni di cui al punto 12, lettera c).

⁽¹⁾ Tale valutazione sarà basata sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo prevista nel quadro strategico e piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia (conclusioni del Consiglio sui diritti umani e la democrazia, del 25 giugno 2012).

- c) In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macroeconomica, la Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva quando l'assistenza è pari o inferiore a 90 milioni di EUR, e secondo la procedura d'esame quando l'assistenza è superiore a 90 milioni di EUR, dovrebbe concordare con il beneficiario nel protocollo d'intesa le misure di politica di cui al punto 6, lettere c), d), e) e f).
- d) In seguito all'adozione della decisione di concessione dell'assistenza macro-finanziaria, la Commissione dovrebbe concordare con il beneficiario le condizioni finanziarie dettagliate dell'assistenza. È opportuno che tali condizioni finanziarie dettagliate siano specificate in un accordo di sovvenzione o di prestito.
- e) È opportuno che la Commissione informi il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza specifica per paese, comprese le relative erogazioni, e fornisca per tempo a dette istituzioni i documenti pertinenti.
8. Attuazione e gestione finanziaria
- a) La Commissione dovrebbe attuare l'assistenza macro-finanziaria conformemente alle norme finanziarie dell'Unione.
- b) L'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere soggetta alla gestione centralizzata diretta.
- c) Gli impegni di bilancio dovrebbero essere assunti sulla base di decisioni adottate dalla Commissione conformemente al presente punto. Laddove l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria si estende su diversi esercizi finanziari, gli impegni di bilancio relativi a tale assistenza possono essere suddivisi in rate annuali.
9. Erogazione dell'assistenza
- a) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata alla banca centrale del beneficiario.
- b) L'assistenza macro-finanziaria dovrebbe essere erogata in rate successive, subordinatamente al rispetto della condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e delle condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c).
- c) A cadenza regolare la Commissione dovrebbe verificare che le condizioni stabilite al punto 6, lettere b) e c), continuino a essere soddisfatte.
- d) Qualora la condizione preliminare di cui al punto 6, lettera a), e le condizioni di cui al punto 6, lettere b) e c), non siano soddisfatte, la Commissione dovrebbe temporaneamente sospendere o cancellare l'erogazione dell'assistenza macro-finanziaria. In tali casi, dovrebbe comunicare al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione.
10. Misure di sostegno
- Le risorse di bilancio dell'Unione possono essere impiegate per coprire le spese necessarie per l'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria.
11. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
- a) Gli accordi conclusi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese dovrebbero contenere disposizioni intese a garantire che i beneficiari verifichino a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione sono stati correttamente utilizzati, adottino misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprendano azioni legali per il recupero dei fondi concessi nell'ambito di ciascuna decisione specifica per paese che sono stati oggetto di appropriazione indebita.
- b) Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità, conformemente al diritto dell'Unione in materia.
- c) Il protocollo d'intesa di cui al punto 6, lettera c), dovrebbe conferire espressamente alla Commissione e alla Corte dei conti il diritto di procedere ad audit durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macro-finanziaria, compresi gli audit documentali e sul campo come le valutazioni operative. Il protocollo dovrebbe inoltre autorizzare espressamente la Commissione o i suoi rappresentanti a effettuare accertamenti e ispezioni in loco.

- d) Nel corso dell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria la Commissione dovrebbe controllare, per mezzo di valutazioni operative, la solidità dei dispositivi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del beneficiario che sono pertinenti ai fini di tale assistenza.
- e) Qualunque accordo concluso nell'ambito di una decisione specifica per paese dovrebbe contenere disposizioni intese a garantire che l'Unione abbia diritto alla piena restituzione della sovvenzione e/o al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macro-finanziaria, un beneficiario sia stato coinvolto in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

12. Relazione annuale

- a) La Commissione dovrebbe esaminare i progressi compiuti nell'attuazione dell'assistenza macro-finanziaria e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulla materia entro il 30 giugno di ogni anno.
- b) La relazione annuale dovrebbe valutare la situazione economica e le prospettive dei beneficiari, così come i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui al punto 6, lettera c).
- c) La relazione annuale dovrebbe altresì fornire informazioni aggiornate sulle risorse di bilancio disponibili sotto forma di prestiti e sovvenzioni, tenendo conto delle operazioni previste.

13. Valutazione

- a) La Commissione dovrebbe trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione *ex-post* che analizzino i risultati e l'efficienza delle operazioni di assistenza macro-finanziaria recentemente completate e in quale misura queste ultime abbiano contribuito agli obiettivi dello strumento di assistenza.
 - b) La Commissione dovrebbe valutare periodicamente, e almeno ogni quattro anni, la prestazione di assistenza macro-finanziaria, fornendo al Parlamento europeo e al Consiglio una panoramica dettagliata dell'assistenza macro-finanziaria. Lo scopo di tale valutazione dovrebbe essere quello di accertare se gli obiettivi dell'assistenza macro-finanziaria siano stati conseguiti e se le condizioni dell'assistenza macro-finanziaria, tra cui la soglia di cui al punto 7, lettera c), continuino a essere soddisfatte, e di consentire alla Commissione di formulare raccomandazioni ai fini del miglioramento delle operazioni future. Nella valutazione la Commissione dovrebbe inoltre esaminare la cooperazione con le istituzioni finanziarie europee o multilaterali nell'ambito della prestazione di assistenza macro-finanziaria.
-